

AMBIENTE (TUTELA DELL')

Titolo (IT): LA TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE, DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL'INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI

(EN) The Constitutional protection of the environment, biodiversity and ecosystems, also for future generations

di Margherita Paola Poto

Il contributo analizza la riforma dell'Art. 9 della Cost. it., laddove “*la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*” viene inserita tra i principi fondamentali dalla Carta costituzionale, rinviando al legislatore il compito di stabilire i modi e le forme di tutela degli animali. Il commento analizza alcuni punti chiave della riforma: il suo inquadramento all'interno del pensiero sistemico, l'ampliamento della soggettività giuridica nell'ambito del diritto ambientale, supportando il ruolo fondamentale esercitato dal legislatore nel riconoscimento di principi fondamentali all'interno del movimento di giustizia ambientale e climatica.

The contribution analyses the reform of Art. 9 of the Italian Constitution, whereas it establishes the duty of the State “to protect the environment, biodiversity and ecosystems, also for future generations, referring to the legislator the authority to enact animal protection legislation.” The comment touches upon a few key aspects of the reform: its framing within the critical systems thinking approach, its opening towards a wider subjectivity in the environmental protection action, the importance of both legislator and the rule of law advancing the instances of the climate and environmental justice movement.

Sommario 1. Introduzione. 2. La riforma costituzionale: modifica dell'Art. 9 Cost: una visione sistemica oltre l'Antropocene 2.1 Pensiero sistemico e diritto costituzionale ambientale 2.2 Un sistema di responsabilità oltre la protezione degli umani – 3. L'intervento del legislatore nel contesto del movimento di giustizia climatica

1. INTRODUZIONE

Il contributo in esame analizza il contenuto e il contesto della riforma al tessuto costituzionale apportata con Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.¹

La riforma segna un passo importante nel quadro della tutela dell'ambiente e si allinea con la tendenza globale, inaugurata all'inizio degli anni '70 e ancora in espansione, di includere nel tessuto delle carte costituzionali e degli ordinamenti giuridici nazionali doveri di protezione e responsabilità ambientale verso la Terra e gli ecosistemi.²

Il presente articolo si struttura pertanto in tre parti: 1. Descrizione del contenuto della riforma con particolare attenzione alla modifica dell'art 9 Cost.; 2. Inquadramento della riforma e suo posizionamento nell'ambito dell'evoluzione del pensiero sistemico verso il superamento

¹ Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente in GU n. 44 del 22.02.2022, vigente al 09.03.2022.

² Interessante, seppure un po' datato, al riguardo è il lavoro di mappatura di BOYD (2014) *The Status of Constitutional Protection for the Environment in Other Nations*, Paper #4, David Suzuki Foundation, 4, pp. 1-39; ID. (2012) *The environmental rights revolution: a global study of constitutions, human rights, and the environment*, UBC Press, Vancouver – Toronto, p. 1-449.

dell'antropocentrismo; 3. Futuri scenari in tema di tutela dell'ambiente, sotto l'egida del movimento di giustizia ambientale.³

2. LA RIFORMA COSTITUZIONALE: MODIFICA DELL'ART. 9 COST.: UNA VISIONE SISTEMICA OLTRE L'ANTROPOCENE

2.1 Pensiero sistemico e diritto costituzionale ambientale

La legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente"⁴ inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, rinviando al legislatore il compito di stabilire i modi e le forme di tutela degli animali. L'articolo 1 della legge costituzionale aggiunge un comma all'articolo 9 della Costituzione, che al secondo comma già riconosceva quale compito della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Il nuovo terzo comma è specificamente dedicato ai profili ambientali ed è suddiviso in due periodi. In aggiunta, la legge costituzionale inserisce due riferimenti all'ambiente all'art. 41 della Costituzione, prevedendo, al secondo comma, come limite all'iniziativa economica privata, il rispetto della salute e dell'ambiente e rinviando al legislatore, al terzo comma, il compito di determinare programmi e controlli perchè le attività economiche pubbliche e private possano essere indirizzate e coordinate a fini sociali ed ambientali.

Nell'integrare l'art. 9, la legge costituzionale introduce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come principio fondamentale e valore costituzionalmente protetto. La modifica al tessuto costituzionale inoltre propone anche una specifica ed inedita (almeno nell'ordinamento italiano) individuazione dei destinatari di tale tutela, rappresentati dalle generazioni presenti e future. Inoltre, la riforma include espressamente anche gli animali quali soggetti destinatari della protezione. La finalità della riforma, sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari,⁵ è quella di articolare la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità,

³ BOONE, *Environmental Justice as Process and New Avenues for Research in Environmental Justice*, Volume 1, Number 3, 2008 © Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/env.2008.0530.

³ WARNOCK, and PEDERSEN, *Environmental Adjudication: Mapping the Spectrum and Identifying the Fulcrum* (2017). Public Law 643-666, 2017, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3284077>.

³ For a thorough analysis of the evolution of environmental procedural and substantive rights POTO, *Thinking About Ocean Governance: by whom, for whom?* in DE LUCIA, ELFERINK, NGUYEN (2022) *Vol. on ABNJ*, Series: *Publications on Ocean Developments*, Leiden: Brill, forthcoming.

³ REESE (2015), *Principles of environmental justice and pro-environmental action: A two-step process model of moral anger and responsibility to act*, *Environmental Science & Policy*, 2015, 51: 88-94.

³ SYME, et al. (2000), *Ecological risks and community perceptions of fairness and justice: A cross-cultural model*, in *Risk analysis*, 20.6: 905-916.

³ BELL (2006), *Political liberalism and ecological justice*, in *Analyse & Kritik*, 2006, 28.2: 206-222.

³ MARTINEZ-ALIER, et al. (2016), *Is there a global environmental justice movement?*, in *The Journal of Peasant Studies*, 43.3: 731-755. The challenges to ECJ vary to some extent by society: in some countries the primary problem is racism, whereas in some others it is poverty, caste or religious tensions. See MAGRAW, (2021), *Environmental Justice, Climate Change and the Right to a Healthy Environment in the Biden Administration*, Blogpost, 18 April, in <https://www.universal-rights.org/by-invitation/environmental-justice-climate-change-and-the-right-to-a-healthy-environment-in-the-biden-administration/>, accessed July 23, 2021. SANSON, BURKE *Climate Change and Children: An Issue of Intergenerational Justice*. In: BALVIN, CHRISTIE (eds.) (2020) *Children and Peace. Peace Psychology Book Series*. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-22176-8_21; SVARSTAD (2021) *Critical climate education: Studying climate justice in time and space*, in *International Studies in Sociology of Education*, 30.1-2: 214-232.

³ HALE, (2020), *Transnational actors and transnational governance in global environmental politics*, in *Annual review of political science*, 23, 203-220.

³ CARDESA-SALZMANN, and COCCIOLO, (2019), *Global Governance, Sustainability and the Earth System: Critical Reflections on the Role of Global Law*, in *Transnational Environmental Law*, 8(3), 437-461.

³ YOUNG, (2016), *On environmental governance: Sustainability, efficiency, and equity*, Routledge.

⁴ V. n. 1.

⁵ Si rinvia a Dossier n. 405/3 del 7 febbraio 2022 del Servizio Studi delle Camere "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" - Elementi per l'esame in Assemblea disponibile su chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fdocumenti.camera.it%2FLeg18%2FDossier%2FPdf%2FAC0504c.Pdf&clen=502252&chunk=true data ultimo accesso 06.03.2022.

consacrandola come principio fondamentale dell'ordinamento. Inoltre, le nuove disposizioni costituzionali si coordinano con quanto già previsto dall'art. 117 secondo comma della Costituzione, laddove, tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale, viene menzionata la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali."⁶

Tale riforma è di ampio respiro e di grande rilevanza per studiosi e attivisti ambientali. In questa sede ci si soffermerà su due elementi innovativi in particolare: la visione sistemica e la volontà, che il legislatore costituzionale ha abbracciato, di superare la concezione di un diritto ambientale esclusivamente informato agli interessi e diritti *umani* ambientali.

Quanto alla visione sistemica, la definizione di ambiente introdotta nell'art. 9 Cost. citato e articolata nella triade ambiente-biodiversità-ecosistemi rispecchia un orientamento che si va consolidando nella dottrina della tutela ambientale e che studia l'evoluzione del diritto ambientale occidentale in connessione con gli sviluppi e l'influenza del pensiero sistemico anche sugli studi giuridici ecologici (di qui l'espressione "pensiero ecosistemico").⁷

In campo scientifico, l'inquadramento delle riflessioni sull'integralità e sulle interconnessioni dell'ecologia all'interno del movimento del pensiero sistemico consente di comprendere e definire sistemi di qualsiasi tipo, siano essi costituiti da organismi viventi, sistemi sociali o ecosistemi. L'idea di risolvere problemi complessi attraverso approcci sistemici si è progressivamente consolidata a partire dalla seconda metà del XX secolo,⁸ in qualche modo in coincidenza con la progressiva formazione della cultura giuridica ambientale occidentale contemporanea, a partire dalla metà degli anni '70.⁹ Le scienze ingegneristiche, sotto la guida di Peter Checkland,¹⁰ hanno contribuito fortemente all'evoluzione e alla applicazione di tale approccio anche alle scienze umane. Secondo Checkland, dal funzionamento di sistemi *hard*¹¹ (tipico esempio del quale è rappresentato dai sistemi

⁶ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in *GU* n. 248 del 24 ottobre 2001.

⁷ Per ulteriori approfondimenti e bibliografia sul tema di rinvia a POTO (2022), *Environmental Law and Governance: the helicoidal pathway of participation. A study of a nature-based model inspired by the Arctic, the Ocean, and Indigenous views*, Giappichelli, Torino, pp. 159 e ss.; ID. (2022) *Raggiungere la sicurezza alimentare tutelando l'ambiente e la salute umana: risposte dal diritto ambientale e soluzioni concrete alle sfide della sostenibilità nel quadro dell'Agenda 2030. How to Achieve Food Security and Improved Nutrition by Protecting Environment and Human Health: Solutions from Environmental Law and A Case Study Addressing the Sustainability Challenges within the framework of the Agenda 2030*, in *Nuove Autonomie*, f. 1, in corso di pubblicazione; POTO, ELVEVOLL, SUNDSET, EILERTSEN, MOREL, JENSEN (2021), *Suggestions for a Systematic Regulatory Approach to Ocean Plastics*, in *Foods*, 10(9):2197; FALCHETTI (2010), *La scienza sistemica interpreta l'ambiente: dall'ecosistema al paesaggio*, in *Riflessioni sistemiche, Rivista Italiana di Studi Sistemici*, n. 2., 2010, pp. 40-52.

⁸ ING (2013). *Rethinking systems thinking: Learning and coevolving with the world*, in *Systems Research and Behavioral Science*, 30(5), 527-547; CABRERA, COLOSI, & LOBDELL, (2008). *Systems thinking*, in *Evaluation and Program Planning*, 31(3), 299-310; CHECKLAND, (2000). *Soft systems methodology: a thirty year retrospective*, in *Systems Research and Behavioral Science*, 17(S1), S11-S58.

⁹ FRACCHIA (2013). *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente. Principi, concetti e istituti*. Editoriale scientifica; Kotzé (Ed.). (2017). *Environmental law and governance for the Anthropocene*. Bloomsbury Publishing; FERRARA, FRACCHIA, RASON, & CROSETTI (2018). *Introduzione al diritto dell'ambiente*. Gius. Laterza & Figli Spa; DE LUCIA (2019). *The 'Ecosystem Approach' in International Environmental Law: Genealogy and Biopolitics*. Routledge; DE LUCIA (2017). *Critical environmental law and the double register of the Anthropocene: A biopolitical reading*. In KOTZÉ (Ed.), *Environmental Law and Governance for the Anthropocene* (pp. 97-116). Hart Publishing; DE LUCIA (2017). *Beyond anthropocentrism and ecocentrism: a biopolitical reading of environmental law in Journal of Human Rights and the Environment*, 8 (2), 181-202; GONZALEZ (2015). *Bridging the North-South divide: International environmental law in the Anthropocene in Pace Environmental Law Review*, 32, 407; M'GONIGLE & TAKEDA (2012). *The liberal limits of environmental law: A green legal critique in Pace Envtl. L. Rev.*, 30; BODANSKY, BRUNNÉE, & HEY (2007). *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. Oxford University Press.

¹⁰ Il primo studio di Peter Checkland risale al 1972: CHECKLAND (1972). *Towards a systems-based methodology for real-world problem solving*, in *Journal of Systems Engineering*, 3(2), 87-116.

¹¹ Il rapporto tra metodologia sistemica *hard* (in cui i sistemi sono composti di elementi tangibili) e metodologia sistemica *soft* fu creato da CHECKLAND (1975). *The development of systems thinking by systems practice. A methodology from an action research program*. In TRAPPL & HANIKA (Eds). *Progress in Cybernetics and Systems Research* (Vol. II, pp. 278-283). Hemisphere. Per una ricostruzione della storia del pensiero sistemico critico si rinvia a MINGERS, (2000). *An idea ahead of its time: the history and development of soft systems methodology, Systemic Practice and Action Research*, 13, 733-755.

elettronici, composti da elementi tangibili) si possono quindi trarre riflessioni applicabili anche alle interconnessioni ed alle problematiche complesse nelle quali esistono componenti sociali, politiche e umane (*soft*).¹² Concepire il sistema come un insieme di parti che, una volta combinate, presentano qualità e caratteristiche nuove rispetto a quelle delle parti che originariamente lo compongono, offre una visione molto efficace del concetto applicato a problematiche sociali ed umane.¹³ In questo senso, Peter Checkland nella sua opera esorta a guardare il mondo reale come un sistema *soft* (*'tackle the real world as a soft system'*¹⁴): un approccio metodologico che si sviluppa a partire dall'*hard systems thinking* e viene applicato offrendo aperture verso una metodologia partecipata, che fa leva sulla interazione tra le parti del sistema.¹⁵

Un tale pensiero riconosce il mondo come un sistema integrato, piuttosto che come un insieme di elementi individuali. Seguendo tale ricostruzione, i principi base dell'organizzazione diventano più importanti dell'analisi delle singole componenti del sistema: in tal modo, diventa impossibile separare qualsiasi fenomeno da tutti gli altri, e quindi scindere natura, società, diritto ed ecologia¹⁶. In quest'ottica sistemica e quale conseguenza dal punto di vista giuridico, dichiarare di interesse generale la conservazione dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, consente una nuova strutturazione intersoggettiva tra ordinamento giuridico, individui, natura.¹⁷ In tale rete di interconnessioni, la tutela della natura diventa principio fondamentale a sè stante, e come tale non bilanciabile in nome di altri diritti.

2.2 Un sistema di responsabilità oltre la protezione degli umani

L'ampliamento costituzionale dei soggetti meritevoli di tutela, dalla previsione della necessità di tutelare le generazioni future, al rinvio di legge per la previsione di forme di tutela degli animali, riflette un'altra dimensione degna di nota, che sta arricchendo il discorso sul diritto e sulla giustizia ambientale dei nostri giorni. Oltre ad inserirsi nell'ambito del pensiero sistemico, il diritto ambientale si confronta oggi con una nuova dimensione, che muove da interessi meramente antropocentrici a una visione integrale dell'ecologia, che comprende tutela dei diritti umani e della natura, e pertanto includendo nel novero dei soggetti meritevoli di tutela altri soggetti umani e non umani, quali le generazioni future, gli animali, le piante, e gli elementi costitutivi dell'ecosistema.

Tale interconnessione di soggetti meritevoli e relativa protezione si fonda su un imperativo etico, che Hans Jonas definì etica della responsabilità.¹⁸ Nello studiare le relazioni tra umanità e natura, Jonas si esprime infatti in termini di servizio e cura -e non già di dominazione- dell'umanità nei confronti della biosfera, degli elementi che Jonas definisce extra-umani. Una tale cura costituisce e fonda una nuova etica della responsabilità, che si estende all'extra-umano, e dunque alla biosfera definita al contempo come sistema e come parti del sistema: "It is at least not senseless anymore to ask whether the condition of extrahuman nature as a whole and in its parts, now subject to our power, has become a human trust [...]. It would mean to seek not only the human good, but also the good of things extrahuman [...]."¹⁹ In tale nuova etica di responsabilità, il riferimento alle generazioni future gioca un ruolo di primo piano: i doveri di servizio e cura nei confronti degli elementi umani e extra-

¹² CHECKLAND, POULTER (2020). *Soft Systems Methodology*. In: REYNOLDS M., HOLWELL S. (eds) *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*. Springer, London, p. 201 e ss.

¹³ CHECKLAND (1972). *Towards a systems-based methodology for real-world problem solving*, cit., p. 90. JACKSON (2001). Critical system thinking and practice. *European Journal of Operational Research*, 128, 233-244; MIDGLEY (1990). What is this thing called critical systems thinking? In K. Ellis, & al. (Eds). *Critical Issues in Systems Theory and Practice* (pp. 61-71). Plenum Press.

¹⁴ CHECKLAND, POULTER (2020). *Soft Systems Methodology*, cit., p. 202

¹⁵ HABERMAS (1990). *Discourse Ethics: Notes on a Program of Philosophical Justification* (p. 65). MIT Press; Habermas, J. (1989). *The Theory of Communicative Action* (Vol. 2.). Heinemann.

¹⁶ MARINONI (2016), *L'anima del mondo, l'ecologia profonda e la cura della casa comune, Fogli Campostrini*, vol. 11, numero 2, ISSN: 2240-7863, Centro Studi Campostrini, 5.

¹⁷ CARDUCCI (2017). *Natura (diritti della)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet Torino, pp. 486-521.

¹⁸ JONAS (2014). *Il principio responsabilità* (Vol. 468). Giulio Einaudi Editore.

¹⁹ JONAS (1985). *The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age*. University of Chicago Press, p. 8.

umani nella biosfera debbono infatti tradursi, secondo Jonas, in politiche pubbliche e collettive volte a proteggere le generazioni future.²⁰

Come concretizzare tale responsabilità ecologica in termini giuridico-legali, e dunque positivizzarla in termini normativi, è una delle grandi questioni che interessano la ricerca giuridica sui temi ambientali del nostro tempo. Su iniziativa di Michele Carducci, l'esigenza di sistematizzare il diritto ambientale per la tutela degli elementi umani ed extra-umani, si è concretizzata in una proposta di "Carta dei diritti fondamentali della Natura dell'Unione Europea".²¹

In quest'ottica, la proposta di normativizzare la responsabilità ambientale, attraverso un sistema di diritti e doveri ha quale obiettivo il riconoscimento dei diritti della natura nell'ordinamento giuridico dell'UE. Nella proposta, si propone il superamento del tradizionale sistema di diritto ambientale occidentale antropocentrico, laddove scinde gli interessi umani da quelli non umani, in tal modo restringendo la sfera di protezione dell'equilibrio ecologico ad ambiti territoriali limitati (*habitat* naturali, riserve, aree protette). In aggiunta a questa previsione, e in linea con la necessità di formulare doveri di solidarietà intergenerazionale verso la natura, la proposta di Carta dei diritti fondamentali della Natura definisce in concreto il contenuto dei doveri di protezione, che si concretizzano in azioni finalizzate: - all'immediato abbandono delle attività umane che provocano squilibri e scompensi all'impianto ecologico sistemico; - al recupero e alla protezione della biodiversità; - al mantenimento della stabilità climatica del presente e del futuro.²²

3. L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE NEL CONTESTO DEL MOVIMENTO DI GIUSTIZIA CLIMATICA

La previsione di una estensione della soggettività giuridica nei confronti delle generazioni future e dei soggetti non umani è in linea con l'orientamento che va consolidandosi nell'ambito della giustizia ambientale intergenerazionale, nel contesto della *governance* ambientale multilivello.²³ La *governance* multilivello, abbracciando diversi attori e modalità di protezione integrale dell'ambiente, implica la responsabilità condivisa dei diversi livelli di potere interessati, e si fonda sul principio di legittimità democratica che integra e coniuga le decisioni dall'alto e la partecipazione dal basso (*top-down e bottom-up approaches*)²⁴.

La risposta del legislatore costituzionale italiano segue, si coordina con e complementa in questo senso il movimento di giustizia ambientale transgenerazionale, con la promozione di azioni di sensibilizzazione e *advocacy* ambientale e climatica.²⁵ In particolare, la riforma costituzionale che

²⁰ LO GIUDICE (2020). *Antropocene e giustizia climatica: l'importanza di un'etica della responsabilità*, in *Teoria e Critica della regolazione sociale*: 2, Milano: Mimesis, p.119.

²¹ CARDUCCI, BAGNI, MONTINI, MUMTA, LORUBBIO, BARRECA, DI FRANCESCO MAESA, MUSARÒ, SPINKS, POWLES LAND (2020). *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature. Study*, Brussels: European Economic and Social Committee, disponibile in <https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-20-586-en-n.pdf> ultimo accesso 07.02.2022. Dello stesso autore e sul tema si veda anche CARDUCCI (2020). *Natura, cambiamento climatico, democrazia locale*, in *Diritto costituzionale: rivista quadrimestrale*: 3, 67-98.

²² CARDUCCI, et al. (2020) *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature. Study*, cit.. Nello studio, viene richiamata la Costituzione dell'Ecuador, nella quale le cinque caratteristiche della responsabilità per violazione dei doveri verso la natura seguono il principio della responsabilità extracontrattuale per danni ambientali (la responsabilità è specifica, preventiva, oggettiva, integrale e assoluta).

²³ BODIN (2017). *Collaborative environmental governance: achieving collective action in social-ecological systems*, in *Science*, 357(6352); PAAVOLA, GOULDSON, & KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, (2009). *Interplay of actors, scales, frameworks and regimes in the governance of biodiversity*, in *Environmental Policy and Governance*, 19(3), 148-158. VOGLER (2003). *Taking institutions seriously: How regime analysis can be relevant to multilevel environmental governance*, in *Global Environmental Politics*, 3(2), 25-39; BETSILL & BULKELEY (2006). *Cities and the multilevel governance of global climate change*, in *Global governance*, 12, 141.

²⁴ Interessante sui profili della *governance* multilivello, sia pur applicata esclusivamente all'UE e non limitata alla tutela ambientale è la Comunicazione della Commissione, del 25 luglio 2001, «Governance europea - Un libro bianco» COM(2001) 428 def. - in *GUUE C 287* del 12 ottobre 2001.

²⁵ Sull'evoluzione del movimento di giustizia ambientale partendo da premesse di diritto ambientale si rinvia a SCHLOSBERG, and COLLINS (2014), *From environmental to climate justice: climate change and the discourse of environmental justice*, *Wire Clim Change*, Volume 5, 2014, doi: 10.1002/wcc.275

qui si commenta condivide con il movimento di giustizia ambientale alcuni aspetti trasformativi caratteristici del diritto ambientale contemporaneo: l'ampliamento dei soggetti destinatari della tutela, con la conseguente estensiva previsione dei soggetti titolari della legittimazione ad agire, la previsione di un'attiva partecipazione degli stessi ai processi decisionali, e una concezione integrata, o per usare il termine analizzato nel paragrafo precedente *sistemica*, di tutela ambientale.²⁶ In questo senso, è proprio all'interno del movimento di giustizia ambientale che si assiste ad una estensione degli attori titolari di diritti e doveri,²⁷ coinvolti nella promozione di una ecologia integrale di comunità,²⁸ di soggetti umani e non umani destinatari di norme di protezione. All'ampliamento della legittimazione attiva corrisponde anche una diversa e rinnovata concezione dell'oggetto della tutela: al riconoscimento di diritti fondamentali degli individui ad un ambiente salubre, cui corrispondono i doveri dello Stato di protezione, si accompagna il riconoscimento di diritti fondamentali del Pianeta ad essere tutelato, e da qui derivano gli obblighi della comunità di garantire il rispetto di tali diritti²⁹. La giustizia ambientale teorizza e consacra dunque un concetto integrato di ecologia e di salute, di diritti della Terra e dei suoi abitanti, e di doveri collettivi a rispettare gli uni e gli altri.³⁰ L'effettiva realizzazione di siffatta integralità di protezione, attraverso misure che concretamente e contribuiscono a mitigare gli effetti della minaccia ambientale rappresenta il grande interrogativo e in certo senso espone il punto debole di tale riforma costituzionale. Eppure, a parere di chi scrive, si tratta pur sempre di un altro passo in avanti, nel riconoscimento, anche da parte delle scienze giuridiche, dell'urgente necessità di agire di fronte alla ormai inevitabile catastrofe climatica. Forse un passo troppo timido, e un poco simbolico. Ma da qualche parte bisogna pur cominciare, e la storia del riconoscimento dei diritti fondamentali e dello stato di diritto insegnano che il diritto positivo può ancora esercitare una funzione fondamentale di protezione di istanze umane e non umane. In questo contesto, il pensiero di Giovanni Maria Flick, sia pur applicato in un contesto più ampio rispetto al riconoscimento dei diritti e doveri ambientali, può offrire una guida nel rafforzamento del pensiero a sostegno dell'azione consolidante ed armonizzante del legislatore in generale e di quello costituzionale in particolare: "Il rapporto tra diritto, potere e diritti fondamentali ha subito un'autentica mutazione genetica. Esiste, oggi, una sorta di frenesia di aggiornamento dei diritti fondamentali, che si esprime in molteplici e originali primizie giuridiche: i diritti "alla qualità della vita", "alla pace", "alla diversità", "alla sicurezza", "allo sviluppo", "alla democrazia", "all'efficienza"; senza considerare le categorie per fasce antropologiche (i diritti "degli anziani", "dei bambini", "delle generazioni future", "degli utenti") o quelli cosiddetti naturali (i "diritti degli animali"). [...] Rinunciare alla mediazione formale del legislatore significa affidarsi alla sola giurisprudenza. Ma ricondurre a sintesi e armonia – prescindendo dal diritto positivo – gli impulsi ora pacifisti, ora tecnocratici, ambientalisti, liberisti, solidaristi è assai arduo. Qual è infatti (ed esiste davvero?) il «dato immodificabile della coscienza profonda del popolo» (per esempio, in tema di diritto alla vita); come si evita la «tirannia dei valori» (Schmitt)? Occorrono sintesi, bilanciamenti,

²⁶ YOUNG, (2016), *On environmental governance: Sustainability, efficiency, and equity*, Routledge.

²⁷ Sull'impatto dei cosiddetti «*access rights*» ambientali (garanzie partecipative in senso lato) nei processi di ampliamento delle garanzie partecipative nel diritto amministrativo e nella cultura legale dei Paesi firmatari di convenzioni internazionali ambientali si rinvia al lavoro di CARANTA-GERBRANDY-MÜLLER (eds), (2018), *The Making of a New European Legal Culture: The Aarhus Convention*, Europa Law Publishing, Groningen.

²⁸ Sul punto FORNABAIO-POTO, *La partecipazione che fa bene all'ambiente: oltre Aarhus e a favore dello sviluppo di una scienza civica e di comunità*, nota a TAR Lazio, Sez. I-ter, 5 maggio 2016, n. 5274, in *Giur. it.*, 2016, 2487-2492; POTO, *L'(Um)Weltgeist di Aarhus continua ad ispirare l'Europa: discrezionalità del legislatore e accesso alla giustizia ambientale*, nota a Corte giust. Ue, Sez. V, 16 aprile 2015, causa C-570/13, *Karoline Gruber c. Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten et al.*, in *Giur. it.*, 2015, 35-47.

²⁹ CARDUCCI, (2017), *Natura (diritti della)*, cit.

³⁰ CAPRA-MATTEI, (2015), *The ecology of law: Toward a legal system in tune with nature and community*. Berrett-Koehler Publishers; SAJEVA, (2018), *When Rights Embrace Responsibilities: Biocultural Rights and the Conservation of Environment*, Oxford University Press; ZIMMERMAN, (2005), *Integral ecology: A perspectival, developmental, and coordinating approach to environmental problems*, *World futures*, 61(1-2), 50-62.

armonizzazioni che non è possibile delegare interamente all'opera della giurisprudenza, le cui pronunce oltretutto sono tanto più disomogenee quanto più le norme sono incomplete o inesistenti.”³¹ In ultima analisi, la mediazione formale del legislatore costituzionale è fondamentale per offrire risposte a lungo termine, per riconoscere la centralità della tutela di principi fondamentali, aggiornando il tessuto costituzionale alle esigenze della società e costituendo la base per la promozione di misure concrete ed adeguate a rispondere all'emergenza climatica.

³¹ FLICK (2019). *I diritti fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze* in *Rivista AIC Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, p.158.